



TESTI APPROVATI

P8_TA(2019)0024

Istituzione di un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0467),
 - visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0314/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0441/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Un programma finanziario di spesa mirato può apportare un valore aggiunto supplementare dell'Unione diventando un punto di riferimento all'interno dell'Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell'Unione, con l'obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi.

Emendamento

(2) Un programma finanziario di spesa mirato può apportare un valore aggiunto supplementare dell'Unione diventando un punto di riferimento all'interno dell'Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell'Unione, con l'obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. ***Tale assistenza finanziaria non dovrebbe tuttavia costituire un precedente di riferimento per il finanziamento della futura disattivazione nucleare a livello dell'Unione. L'iniziativa di avviare e finanziare la disattivazione degli impianti nucleari dovrebbe rimanere principalmente una responsabilità degli Stati membri.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il programma dovrebbe inoltre assicurare la diffusione delle conoscenze ***sul*** processo di disattivazione nell'Unione, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico in generale.

Emendamento

(15) Il programma dovrebbe inoltre assicurare la diffusione delle conoscenze ***e la condivisione delle migliori prassi e delle esperienze acquisite tra gli Stati membri in merito al*** processo di disattivazione nell'Unione, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico in generale, ***nonché alla protezione***

dell'ambiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il JRC dovrebbe condurre un'iniziativa specifica volta a strutturare la raccolta, lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze nel settore della disattivazione a livello dell'Unione, senza escludere la cooperazione internazionale. L'iniziativa dovrebbe tener conto delle sfide multidimensionali, che comprendono la ricerca e l'innovazione, la standardizzazione, la regolamentazione, la formazione e l'istruzione, nonché l'industria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La disattivazione delle installazioni nucleari contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(16) La disattivazione delle installazioni nucleari contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili, **comprese quelle provenienti da paesi terzi**, e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le azioni nell'ambito dei programmi Kozloduy e Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune, **rispettivamente**, dell'Unione e della Bulgaria e della Slovacchia. Una soglia **massima** di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi.

Emendamento

(20) Le azioni nell'ambito dei programmi Kozloduy e Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune dell'Unione e della Bulgaria e della Slovacchia. Una soglia **minima** di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Articolo 1**

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (il "programma"), ponendo l'accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale esso sosterrà, da un lato, la Bulgaria e la Slovacchia nel processo di disattivare dei loro reattori nucleari **di prima generazione**, e, dall'altro, l'attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari di proprietà della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC).

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (il "programma"), ponendo l'accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale esso sosterrà, da un lato, la Bulgaria e la Slovacchia nel processo di disattivazione sicura dei loro reattori nucleari **prematamente chiusi**, e, dall'altro, l'attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari di proprietà della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), **garantendo la protezione dei lavoratori, con particolare riferimento agli effetti sulla salute, il pubblico e l'ambiente**.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme del finanziamento della Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio **generale** per il periodo 2021-2027, **compresa l'esatta distribuzione dell'importo tra i tre programmi**, le forme del finanziamento della Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "piano di disattivazione": il documento che contiene informazioni dettagliate sulle attività di disattivazione proposte e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, le scadenze e i relativi principali indicatori di prestazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Emendamento

(2) "piano di disattivazione": il documento che contiene informazioni dettagliate sulle attività di disattivazione proposte e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato, **e il programma di protezione dei lavoratori**; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, le scadenze e i relativi principali indicatori di prestazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro dell'Unione;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Sulla base delle esigenze attuali per il periodo 2021-2027, il programma mira in particolare, da un lato, ad assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell'attuazione, rispettivamente, del programma di disattivazione nucleare di Kozloduy e del programma di disattivazione nucleare di Bohunice, ponendo una specifica enfasi sulla gestione delle sfide relative alla sicurezza radiologica e, dall'altro, a sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, assicurando nel contempo un'ampia diffusione presso tutti gli Stati membri *dell'UE* delle conoscenze in materia di disattivazione nucleare generate in tale contesto.

Emendamento

Sulla base delle esigenze attuali per il periodo 2021-2027, il programma mira in particolare, da un lato, ad assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell'attuazione, rispettivamente, del programma di disattivazione nucleare di Kozloduy e del programma di disattivazione nucleare di Bohunice, ponendo una specifica enfasi sulla gestione delle sfide relative alla sicurezza radiologica e, dall'altro, a sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, assicurando nel contempo un'ampia diffusione presso tutti gli Stati membri, **e la condivisione tra di essi**, delle conoscenze **e delle migliori prassi** in materia di disattivazione nucleare **e gestione dei rifiuti radioattivi** generate in tale contesto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) instaurare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari, al fine di sviluppare possibili sinergie nell'Unione europea.

Emendamento

(c) instaurare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione, **in particolare l'industria**, nel settore della disattivazione di impianti nucleari **e della gestione e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi**, al fine di **garantire la diffusione delle conoscenze e la condivisione delle esperienze in tutti i settori pertinenti, quali ricerca e innovazione, regolamentazione, formazione, e per** sviluppare possibili sinergie nell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La ripartizione **indicativa** dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emendamento

2. La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Il programma può finanziare i costi ammissibili di un'azione **entro i limiti dei tassi massimi stabiliti** negli allegati I e II. Il tasso **massimo** di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma Kozloduy o del programma Bohunice, non **supera il 50%**. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia.

Emendamento

Il programma può finanziare i costi ammissibili di un'azione **come stabilito** negli allegati I e II. Il tasso **minimo** di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma Kozloduy o del programma Bohunice, non **è inferiore al 50 %**. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

2. I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso **massimo** di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.

Emendamento

2. I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso **minimo** di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2

Testo della Commissione

2. I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso **massimo** di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.

Emendamento

2. I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso **minimo** di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.